

DALLA REGIONE PIEMONTE UNA LEGGE IN FAVORE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Pubblicata il 14 febbraio 2019 la legge regionale è incentrata sui principi e le norme nazionali ed internazionali di tutela dei diritti delle persone con disabilità. Riguarda diversi ambiti e il tema della accessibilità è centrale.

La legge regionale - 12 febbraio 2019 n°3 - *Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità* - in vigore dal 1 marzo 2019, ha per obiettivi: la dignità, i diritti e le libertà fondamentali delle persone con disabilità.

La Regione vuole agire su diversi fronti per realizzare azioni rivolte al superamento delle diverse barriere che impediscono il raggiungimento di una reale autonomia delle persone con disabilità con la collaborazione e il coordinamento tra le istituzioni pubbliche, gli enti privati e le organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità; rendendo centrale il tema dell'inclusione all'interno dei progetti finanziati dalla Regione.

La norma è incentrata sulla legge 18/2008 (ratifica dell'Italia della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità). E dell'*Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità* – con questa istituito - adotta le linee guida del Programma biennale d'azione, per uniformare il contesto normativo regionale sulla materia e, allo scopo, istituisce sia un Tavolo di lavoro che una Cabina di regia.

Il Tavolo di lavoro è la sede per realizzare un confronto permanente sul tema della disabilità con le autonomie locali a livello regionale, le associazioni a tutela delle persone con disabilità e le organizzazioni sindacali.

La Cabina di regia è costituita presso la Giunta regionale ed ha il compito di: monitorare lo stato di attuazione della legge e proporre progetti per l'inclusione, l'accessibilità e la partecipazione delle persone con disabilità; fornire consulenza agli operatori pubblici coinvolti nei percorsi dedicati alle persone con disabilità; promuovere iniziative di sensibilizzazione sul tema della disabilità.

La Regione vuole sviluppare precise linee di azione e promuovere politiche efficaci nei diversi contesti, dalla integrazione lavorativa, alla scuola, alla salute, alla vita sociale e culturale, passando per il welfare abitativo, con azioni rivolte a *“promuovere l'autodeterminazione e l'autonomia delle persone con disabilità; favorire la piena inclusione e la partecipazione effettiva delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita, in particolare in quello sociale, scolastico, formativo, lavorativo, economico, culturale, sportivo e politico; promuovere condizioni di pari opportunità e non discriminazione di genere; sostenere interventi negli ambiti relativi alla mobilità, all'informazione e alla comunicazione in condizioni di uguaglianza con le altre persone”*. In particolare sul tema della accessibilità, trasversale e indispensabile per l'efficacia di ogni obiettivo, per la mobilità e l'autonomia delle persone con disabilità, intende monitorare l'applicazione di standard minimi e delle linee guida per l'accessibilità alle strutture e ai servizi aperti o offerti al pubblico; la realizzazione da parte degli enti locali del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche e l'abbattimento delle barriere sensoriali, anche mediante interventi di progettazione universale, prevedendo sia l'accessibilità e la fruibilità ai luoghi pubblici e aperti al pubblico che degli spazi urbani. Così come, sono monitorati e favoriti progetti per la fruizione e valorizzazione dei luoghi e degli eventi culturali, dei percorsi turistici e l'accessibilità degli impianti sportivi.

L'aderenza dei progetti e delle iniziative agli obiettivi di accessibilità, che la Regione intende perseguire, è considerata: *criterio di premialità per l'accesso ai programmi regionali finanziati*. È necessario ricordare che, il vincolo di conformità dei progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche così come, il divieto di erogazione di contributi ed agevolazioni da parte dello Stato o degli enti pubblici per la realizzazione di progetti in contrasto con i requisiti di accessibilità previsti dalla normativa, sono stati introdotti all'articolo 32 della legge 41/1986.

(20 febbraio 2019)
Fonte: Superabile.it